

**D.M. 10 agosto 2012, n. 161** <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>.

**Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo.** <sup>(2)</sup>

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 settembre 2012, n. 221.

(2) Emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

(3) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, vedi l'*art. 17-bis, D.L. 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2012, n. 122*, come modificato dall'*art. 11, comma 3-bis, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, l'*art. 184-bis, comma 2-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, come modificato dall'*art. 41, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* e, successivamente, l'*art. 8-bis, comma 1, D.L. 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 giugno 2013, n. 71*.

(4) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'*art. 41-bis, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

---

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto il *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* «Norme in materia ambientale» e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti come modificata dal *decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205*, recante «Disposizioni di attuazione della *direttiva 2008/98/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;

Vista la *direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008* relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Considerati, in particolare, gli *articoli 184-bis, 185 e 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006* e successive modificazioni;

Visto l'*articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*, il quale prevede che l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del suddetto decreto;

Visto l'*articolo 39, comma 4, del decreto legislativo n. 205 del 2010*, come modificato dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*, il quale prevede che dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 49 del sopracitato decreto-legge n. 1 del 2012* è abrogato l'*articolo 186* del decreto legislativo medesimo;

Visto l'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 novembre 2011 e dell'8 marzo 2012;

Vista la notifica di cui alla *direttiva 98/34/CE*, come modificata dalla *direttiva 98/48/CE* che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'*articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988*;

Adotta

il seguente regolamento:

---

---

## **Art. 1** *Definizioni* <sup>(5)</sup>

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'*articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006* e successive modificazioni, nonché le seguenti:

a. «opera»: il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per sè espliciti una funzione economica o tecnica ai sensi dell'*articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni;

b. «materiali da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:

scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);

perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;

opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);

rimozione e livellamento di opere in terra;

materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;

residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).

I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato; <sup>(6)</sup>

c. «riporto»: orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo come definito nell'*allegato 9* del presente Regolamento;

d. «materiale inerte di origine antropica»: i materiali di cui all'*Allegato 9*. Le tipologie che si riscontrano più comunemente sono riportate in *Allegato 9*;

e. «suolo/sottosuolo»: il suolo è la parte più superficiale della crosta terrestre distinguibile, per caratteristiche chimico-fisiche e contenuto di sostanze organiche, dal sottostante sottosuolo;

f. «autorità competente»: è l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera e, nel caso di opere soggette a valutazione ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, è l'autorità competente di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006* e successive modificazioni;

g. «caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo»: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo in conformità a quanto stabilito dagli *Allegati 1 e 2*;

h. «Piano di Utilizzo»: il piano di cui all'*articolo 5* del presente Regolamento;

i. «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato per il suolo/sottosuolo che un valore superiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'*allegato 5*, alla parte quarta, del *decreto legislativo n. 152 del 2006* e successive modificazioni sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi

del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;

l. «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue componenti ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale riporto) dove avviene lo scavo o l'utilizzo del materiale;

m. «sito di produzione»: uno o più siti perimetrati in cui è generato il materiale da scavo;

n. «sito di destinazione»: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo, in cui il materiale da scavo è utilizzato;

o. «sito di deposito intermedio»: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo di cui alla lettera h) del presente articolo, in cui il materiale da scavo è temporaneamente depositato in attesa del suo trasferimento al sito di destinazione;

p. «normale pratica industriale»: le operazioni definite ed elencate, in via esemplificativa, nell'*Allegato 3*;

q. «proponente»: il soggetto che presenta il Piano di Utilizzo;

r. «esecutore»: il soggetto che attua il Piano di Utilizzo.

---

(5) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, vedi l'*art. 17-bis, D.L. 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2012, n. 122*, come modificato dall'*art. 11, comma 3-bis, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213, art. 184-bis, comma 2-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, come modificato dall'*art. 41, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* e, successivamente, l'*art. 8-bis, comma 1, D.L. 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 giugno 2013, n. 71*.

(6) Vedi, anche, l'*art. 41-bis, comma 7, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

---

## **Art. 2** Finalità <sup>(7)</sup>

1. Al fine di migliorare l'uso delle risorse naturali e prevenire, nel rispetto dell'*articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006* e successive modificazioni, la produzione di rifiuti, il presente Regolamento stabilisce, sulla base delle condizioni previste al comma 1, dell'*articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006* e successive modificazioni, i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo, come definiti all'*articolo 1, comma 1, lettera b) del presente regolamento*, siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'*articolo 183, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo n. 152 del 2006* e successive modificazioni.

2. Il presente regolamento stabilisce inoltre, le procedure e le modalità affinché la gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.

---

(7) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, vedi l'*art. 17-bis, D.L. 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2012, n. 122*, come modificato dall'*art. 11, comma 3-bis, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, l'*art. 184-bis, comma 2-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, come modificato dall'*art. 41, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* e, successivamente, l'*art. 8-bis, comma 1, D.L. 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 giugno 2013, n. 71*.

---

### **Art. 3** *Ambiti di applicazione ed esclusione* <sup>(8)</sup>

1. Il presente regolamento si applica alla gestione dei materiali da scavo.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del *decreto legislativo n. 152 del 2006*.

---

(8) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, vedi l'*art. 17-bis, D.L. 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2012, n. 122*, come modificato dall'*art. 11, comma 3-bis, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, l'*art. 184-bis, comma 2-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, come modificato dall'*art. 41, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* e, successivamente, l'*art. 8-bis, comma 1, D.L. 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 giugno 2013, n. 71*.

---

### **Art. 4** *Disposizioni generali* <sup>(9)</sup>

1. In applicazione dell'*articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006* e successive modificazioni, è un sottoprodotto di cui all'*articolo*

183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, il materiale da scavo che risponde ai seguenti requisiti:

a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;

b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo:

1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;

2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'*Allegato 3*;

d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'*Allegato 4*.

2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo è comprovata dal proponente tramite il Piano di Utilizzo.

3. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, predispone un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA) territorialmente competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui all'*articolo 5* del presente regolamento, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di materiale da scavo. Nei successivi tre mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, il tariffario nazionale, e definisce le modalità di stipula di idonee garanzie finanziarie qualora l'opera di progettazione ed il relativo Piano di Utilizzo non vada a buon fine. Nelle more di approvazione e adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle ARPA o APPA territorialmente competenti.

---

(9) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, vedi l'*art. 17-bis, D.L. 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2012, n. 122*, come modificato dall'*art. 11, comma 3-bis, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, l'*art. 184-bis, comma 2-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, come modificato dall'*art. 41, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* e, successivamente, l'*art. 8-bis, comma 1, D.L. 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 giugno 2013, n. 71*.

---

**Art. 5 Piano di Utilizzo** <sup>(10)</sup>

1. Il Piano di Utilizzo del materiale da scavo è presentato dal proponente all'Autorità competente almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera. Il proponente ha facoltà di presentare il Piano di Utilizzo all'Autorità competente in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto dal presente Regolamento deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale.

2. Il proponente trasmette il Piano di Utilizzo all'Autorità competente redatto in conformità all'*Allegato 5*. La trasmissione può avvenire, a scelta del proponente, anche solo per via telematica. La sussistenza dei requisiti di cui all'*articolo 4*, comma 1, del presente regolamento, è attestata dal Legale rappresentante della persona giuridica o dalla persona fisica proponente l'opera mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. L'Autorità competente può chiedere, in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo, integrazioni alla documentazione presentata.

3. Nel caso in cui per il materiale da scavo il Piano di Utilizzo dimostri che le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'*allegato 4* del presente regolamento non superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'*allegato 5* alla parte quarta del *decreto legislativo n. 152 del 2006* e successive modificazioni, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione secondo il Piano di Utilizzo, l'Autorità competente, entro novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo o delle eventuali integrazioni, in conformità a quanto previsto dal comma 2, approva il Piano di Utilizzo o lo rigetta. In caso di diniego è fatta salva la facoltà per il proponente di presentare un nuovo Piano di Utilizzo. L'Autorità competente ha la facoltà di chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA), con provvedimento motivato secondo i criteri di cui al seguente comma 10, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2 o dell'eventuale integrazione, di verificare, sulla base del Piano di Utilizzo ed a spese del proponente secondo il tariffario di cui all'*articolo 4*, comma 3, la sussistenza dei requisiti dell'*articolo 4*, comma 1, lettera d), del presente regolamento. In tal caso l'ARPA o APPA, può chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio, accerta entro quarantacinque giorni la sussistenza dei requisiti di cui sopra, comunicando gli esiti all'Autorità competente. Decorso il sopra menzionato termine di novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo all'Autorità competente o delle eventuali integrazioni, il proponente gestisce il materiale da scavo nel rispetto del Piano

di Utilizzo, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.

4. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni naturali, nel materiale da scavo le concentrazioni degli elementi e composti di cui alla Tabella 4.1 dell'*allegato 4*, superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'*allegato 5* alla parte quarta del *decreto legislativo n. 152 del 2006* e successive modificazioni, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali elementi e composti vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente per tutti i parametri superati. A tal fine, in fase di predisposizione del Piano di Utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra all'Autorità competente, presentando un piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano è eseguito in contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o con l'Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA) competente per territorio. Sulla base dei valori di fondo definiti dal piano di accertamento, il proponente presenta il Piano di Utilizzo secondo quanto indicato al comma 3. In tal caso l'utilizzo del materiale da scavo sarà consentito nell'ambito dello stesso sito di produzione. Nell'ipotesi di utilizzo in sito diverso rispetto a quello di produzione ciò dovrà accadere in un ambito territoriale con fondo naturale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione.

5. Nel caso in cui il sito di produzione interessi un sito oggetto di interventi di bonifica rientranti nel campo di applicazione del Titolo V, Parte quarta, del *decreto legislativo n. 152 del 2006*, ovvero di ripristino ambientale rientranti nel campo di applicazione del Titolo II, Parte sesta, del *decreto legislativo medesimo* previa richiesta del proponente, i requisiti di cui all'*articolo 4*, comma 1, lettera d) sono individuati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA) competente per territorio secondo il tariffario di cui all'*articolo 4*, comma 3. L'ARPA o APPA, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al proponente se per i materiali da scavo, ivi compresi i materiali da riporto, i valori riscontrati per tutti gli elementi e i composti di cui alla Tabella 1 dell'*allegato 5*, alla parte quarta del *decreto legislativo n. 152 del 2006*, non superano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della medesima Tabella 1 sopra indicata, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione indicata dal Piano di Utilizzo. In caso di esito positivo, il proponente può presentare il Piano di Utilizzo secondo quanto indicato al comma 3.

6. Il Piano di Utilizzo definisce la durata di validità del piano stesso. Decorso tale termine temporale il Piano di Utilizzo cessa di produrre effetti ai sensi del presente regolamento. Salvo deroghe espressamente motivate dall'Autorità competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo.



7. Allo scadere dei termini di cui al comma 6, viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006*. Resta impregiudicata la facoltà di presentare, entro i due mesi antecedenti la scadenza dei predetti termini, un nuovo Piano di Utilizzo che ha la durata massima di un anno.

8. In caso di violazione degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006* e successive modificazioni.

9. Fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 8*, il venir meno di una delle condizioni di cui all'*articolo 4, comma 1*, fa cessare gli effetti del Piano di Utilizzo e comporta l'obbligo di gestire il relativo materiale da scavo come rifiuto.

10. L'Autorità competente nel richiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA) le verifiche di cui al precedente comma 3, tenendo conto dei criteri di caratterizzazione adottati nel Piano di Utilizzo, dovrà motivare la sua richiesta con riferimento alla tipologia di area in cui viene realizzata l'opera e alla sua eventuale conoscenza di pregressi interventi antropici non sufficientemente indagati nell'area di intervento.

---

(10) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, vedi l'*art. 17-bis, D.L. 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2012, n. 122*, come modificato dall'*art. 11, comma 3-bis, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, l'*art. 184-bis, comma 2-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, come modificato dall'*art. 41, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* e, successivamente, l'*art. 8-bis, comma 1, D.L. 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 giugno 2013, n. 71*.

---

## **Art. 6** *Situazioni di emergenza* <sup>(11)</sup>

1. In deroga all'*articolo 5*, in situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore, la sussistenza dei requisiti di cui all'*articolo 4, comma 1*, è attestata all'Autorità competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28*

*dicembre 2000, n. 445, resa nella forma di cui all'allegato 7. Dalla data della predetta dichiarazione il materiale da scavo può essere gestito nel rispetto di quanto dichiarato. Entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente periodo deve comunque presentare il Piano di Utilizzo secondo le modalità previste dall'articolo 5.*

2. È facoltà dell'Autorità competente eseguire controlli e richiedere verifiche e integrazioni alla documentazione presentata.

3. La deroga di cui al comma 1 non può essere applicata a quanto disciplinato all'articolo 5, comma 5.

---

(11) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, vedi l'*art. 17-bis, D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2012, n. 122, come modificato dall'art. 11, comma 3-bis, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, l' art. 184-bis, comma 2-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall' art. 41, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e, successivamente, l'art. 8-bis, comma 1, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2013, n. 71.*

---

## **Art. 7** *Obblighi generali* <sup>(12)</sup>

1. Il Piano di Utilizzo di cui all'*articolo 5* nonché le dichiarazioni rese conformemente all'*articolo 6*, devono essere conservati presso il sito di produzione del materiale escavato o presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore.

2. La documentazione di cui al comma 1 è conservata per cinque anni e resa disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta. Copia di tale documentazione deve essere conservata anche presso l'Autorità competente.

---

(12) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, vedi l'*art. 17-bis, D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2012, n. 122, come modificato dall'art. 11, comma 3-bis, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, l' art. 184-bis, comma 2-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall' art. 41, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e, successivamente, l'art. 8-bis,*

*comma 1, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2013, n. 71.*

---

**Art. 8** *Modifica del Piano di Utilizzo* <sup>(13)</sup>

1. In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'*articolo 4*, comma 1, indicati nel Piano di Utilizzo, il proponente o l'esecutore aggiornano il Piano di Utilizzo secondo la procedura prevista all'*articolo 5*.

2. Costituisce modifica sostanziale:

a) l'aumento del volume in banco oggetto del Piano di Utilizzo in misura superiore al 20%;

b) la destinazione del materiale escavato ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo;

c) la destinazione del materiale escavato ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo;

d) la modifica delle tecnologie di scavo.

3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera a), il Piano di Utilizzo deve essere aggiornato entro quindici giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.

4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), in attesa del completamento della procedura di cui al comma 1, il materiale escavato non può essere destinato ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo.

5. Nei casi previsti dal comma 2, lettera d), in attesa del completamento della procedura di cui al comma 1, il materiale non potrà essere escavato con tecnologie diverse da quelle previste dal Piano di Utilizzo.

---

(13) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, vedi l'*art. 17-bis, D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2012, n. 122, come modificato dall'art. 11, comma 3-bis, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, l' art. 184-bis, comma 2-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall' art. 41, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e, successivamente, l'art. 8-bis, comma 1, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2013, n. 71.*

---

**Art. 9** *Realizzazione del Piano di Utilizzo* <sup>(14)</sup>

1. Il proponente del Piano di Utilizzo deve comunicare all'Autorità competente l'indicazione dell'esecutore del Piano di Utilizzo prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera.
2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, l'esecutore del Piano di Utilizzo è tenuto a far proprio e rispettare il Piano di Utilizzo e ne è responsabile.
3. L'esecutore del Piano di Utilizzo redigerà la modulistica necessaria a garantire la tracciabilità del materiale di cui agli *allegati 6 e 7*.

---

(14) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, vedi l'*art. 17-bis, D.L. 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2012, n. 122*, come modificato dall'*art. 11, comma 3-bis, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, l'*art. 184-bis, comma 2-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, come modificato dall'*art. 41, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* e, successivamente, l'*art. 8-bis, comma 1, D.L. 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 giugno 2013, n. 71*.

---

**Art. 10** *Deposito in attesa di utilizzo* <sup>(15)</sup>

1. Il deposito del materiale escavato in attesa dell'utilizzo ai sensi dell'*articolo 4*, comma 1, lettera b), avviene all'interno del sito di produzione e dei siti di deposito intermedio e dei siti di destinazione. Il Piano di Utilizzo indica il sito o i siti di deposito intermedio. In caso di variazione dei siti di deposito intermedio indicati nel Piano di Utilizzo, il proponente aggiorna il piano medesimo in conformità alla procedura prevista all'*articolo 8*. Il deposito di materiale escavato deve essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo rispetto ai rifiuti eventualmente presenti nel sito in un deposito temporaneo.
2. Il deposito del materiale escavato avviene in conformità al Piano di Utilizzo identificando, tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile, le informazioni relative al sito di produzione, le quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del Piano di Utilizzo.
3. Il deposito del materiale escavato avviene tenendo fisicamente distinto il materiale escavato oggetto di differenti piani di utilizzo.

4. Il deposito del materiale escavato non può avere durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo.

5. Decorso il periodo di cui al comma 4 viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto del materiale escavato non utilizzato in conformità al Piano di Utilizzo e, pertanto, tale materiale deve essere trattato quale rifiuto, nel rispetto di quanto indicato dalla parte quarta del *decreto legislativo n. 152 del 2006* e successive modificazioni. Resta impregiudicata la facoltà di presentare un nuovo Piano di Utilizzo.

---

(15) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, vedi l'*art. 17-bis, D.L. 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2012, n. 122*, come modificato dall'*art. 11, comma 3-bis, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, l'*art. 184-bis, comma 2-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, come modificato dall'*art. 41, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* e, successivamente, l'*art. 8-bis, comma 1, D.L. 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 giugno 2013, n. 71*.

---

## **Art. 11** *Trasporto* <sup>(16)</sup>

1. In tutte le fasi successive all'uscita del materiale dal sito di produzione, il trasporto del materiale escavato è accompagnato dalla documentazione di cui all'*allegato 6*.

2. La documentazione di cui al precedente comma è predisposta in triplice copia, una per l'esecutore, una per il trasportatore e una per il destinatario e conservata, dai predetti soggetti, per cinque anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta. Qualora il proponente e l'esecutore siano diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata presso il proponente.

3. La documentazione di cui al comma 1 è equipollente, ai sensi di quanto previsto dall'*articolo 3 del decreto ministeriale 30 giugno 2009*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2009, alla scheda di trasporto prevista dall'*articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286* e successive modificazioni.

---

(16) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, vedi l'*art. 17-bis, D.L. 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni,

dalla L. 1° agosto 2012, n. 122, come modificato dall'*art. 11, comma 3-bis, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, l' *art. 184-bis, comma 2-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, come modificato dall' *art. 41, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e, successivamente, l'*art. 8-bis, comma 1, D.L. 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2013, n. 71.

---

**Art. 12** *Dichiarazione di avvenuto utilizzo - D.A.U.* <sup>(17)</sup>

1. L'avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformità al Piano di Utilizzo è attestato dall'esecutore all'autorità competente, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, in conformità all'*allegato 7* e corredata della documentazione completa richiamata al predetto allegato.

2. Il deposito o altre forme di stoccaggio di materiali escavati non costituiscono un utilizzo ai sensi dell'*articolo 4, comma 1, lettera b)*.

3. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 è conservata per cinque anni dalla dichiarazione di avvenuto utilizzo ed è resa disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

4. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa entro il termine in cui il Piano di Utilizzo cessa di avere validità. L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo nel termine previsto dal precedente periodo comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.

5. Nel caso l'utilizzo avvenga non da parte del proponente o dell'esecutore, nella dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere riportato il periodo entro il quale il soggetto indicato deve completare l'utilizzo. Dell'avvenuto utilizzo deve comunque essere data comunicazione all'Autorità competente. L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo da parte del soggetto terzo indicato comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.

---

(17) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, vedi l'*art. 17-bis, D.L. 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2012, n. 122, come modificato dall'*art. 11, comma 3-bis, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, l' *art. 184-bis, comma 2-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, come modificato dall' *art. 41, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con

modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* e, successivamente, *l'art. 8-bis, comma 1, D.L. 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 giugno 2013, n. 71*.

---

### **Art. 13** *Gestione dei dati* <sup>(18)</sup>

1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale, ogni Autorità competente comunica i pareri in merito ai piani di utilizzo all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) onde consentire l'aggiornamento della cartografia relativa ai vari punti di campionatura eseguiti, cui va associato un archivio dei valori delle concentrazioni di inquinanti riscontrati nelle verifiche pervenute.

2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, pubblica sul proprio sito web un disciplinare che definisca le informazioni da trasmettere, gli standard e le modalità di trasmissione.

---

(18) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, vedi *l'art. 17-bis, D.L. 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2012, n. 122*, come modificato dall'*art. 11, comma 3-bis, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, l'*art. 184-bis, comma 2-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, come modificato dall'*art. 41, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* e, successivamente, *l'art. 8-bis, comma 1, D.L. 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 giugno 2013, n. 71*.

---

### **Art. 14** *Controlli e ispezioni* <sup>(19)</sup>

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità di controllo effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo ovvero nella dichiarazione di cui all'*articolo 6*, comma 2, secondo quanto previsto all'*allegato 8*, parte B.

---

(19) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, vedi l'*art. 17-bis, D.L. 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2012, n. 122*, come modificato dall'*art. 11, comma 3-bis, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, l' *art. 184-bis, comma 2-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, come modificato dall' *art. 41, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* e, successivamente, l'*art. 8-bis, comma 1, D.L. 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 giugno 2013, n. 71*.

---

### **Art. 15** *Disposizioni finali e transitorie* <sup>(20)</sup>

1. Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa prevista dall'*articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006* e successive modificazioni a quella prevista dal presente regolamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 186, del decreto legislativo n. 152 del 2006*, possono essere assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamento con la presentazione di un Piano di Utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 5*. Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un Piano di Utilizzo ai sensi dell'*articolo 5*, i progetti sono portati a termine secondo la procedura prevista dall'*articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006*. In ogni caso, dall'applicazione del presente comma non possono derivare oneri aggiuntivi per la spesa pubblica.

2. Gli introiti derivanti dalle attività di cui all'*articolo 5* da parte dell'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o delle Agenzie provinciali di protezione ambientale (APPA) sono accantonati su apposito capitolo di entrata. Detti fondi sono utilizzati per acquisire risorse umane e strumentali finalizzate all'esercizio di dette attività e a quelle di controllo di cui all'*articolo 14*.

3. In caso di inottemperanza alla corretta gestione dei materiali di scavo secondo quanto disposto dal presente regolamento il materiale scavato verrà considerato rifiuto ai sensi del *decreto legislativo n. 152 del 2006* e successive modificazioni.

---

(20) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, vedi l'*art. 17-bis, D.L. 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2012, n. 122*, come modificato dall'*art. 11, comma 3-bis, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, l' *art. 184-bis, comma 2-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, come



modificato dall' *art. 41, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* e, successivamente, l'*art. 8-bis, comma 1, D.L. 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 giugno 2013, n. 71*.

---

**Art. 16** *Clausola di riconoscimento reciproco* <sup>(21)</sup>

1. La presente regolamentazione non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia nè a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE, purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.

2. Ai sensi del *regolamento (CE) n. 764/2008* del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorità Competente, ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste, è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

---

(21) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, vedi l'*art. 17-bis, D.L. 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2012, n. 122*, come modificato dall'*art. 11, comma 3-bis, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, l' *art. 184-bis, comma 2-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, come modificato dall' *art. 41, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* e, successivamente, l'*art. 8-bis, comma 1, D.L. 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 giugno 2013, n. 71*.

---

**Allegato 1**  
**Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo**  
**[Articolo 1, comma 1, lettere b) e g)]** <sup>(22)</sup>

La caratterizzazione ambientale viene svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo e deve essere inserita nella progettazione dell'opera.

La caratterizzazione ambientale viene svolta a carico del proponente in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli *allegati 2 e 4*.

Inoltre, la caratterizzazione ambientale deve avere un grado di approfondimento conoscitivo almeno pari a quello della livello progettuale soggetto all'espletamento della procedura di approvazione dell'opera e nella caratterizzazione ambientale devono essere esplicitate le informazioni necessarie, recuperate anche da accertamenti documentali, per poter valutare la caratterizzazione stessa producendo i documenti di cui all'*allegato 5*.

Nel caso in cui si preveda il ricorso a metodologie di scavo in grado di non determinare un rischio di contaminazione per l'ambiente, il Piano di Utilizzo potrà prevedere che, salva diversa determinazione dell'Autorità competente, non sarà necessario ripetere la caratterizzazione ambientale durante l'esecuzione dell'opera.

Qualora, già in fase progettuale, si ravvisi la necessità di effettuare una caratterizzazione ambientale in corso d'opera, il Piano di Utilizzo dovrà indicarne le modalità di esecuzione secondo le indicazioni di cui all'*allegato 8*.

La caratterizzazione ambientale in corso d'opera andrà eseguita a cura dell'esecutore, nel rispetto di quanto riportato nell'*allegato 8* Parte A.

---

(22) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, vedi l'*art. 17-bis, D.L. 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2012, n. 122*, come modificato dall'*art. 11, comma 3-bis, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, l'*art. 184-bis, comma 2-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, come modificato dall'*art. 41, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* e, successivamente, l'*art. 8-bis, comma 1, D.L. 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 giugno 2013, n. 71*.

---

## **Allegato 2**

### **Procedure di campionamento in fase di progettazione**

#### **[Articolo 1, comma 1, lettera g)] <sup>(23)</sup>**

Le procedure di campionamento devono essere illustrate nel Piano di Utilizzo.

La caratterizzazione ambientale dovrà essere eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) ed in subordine con sondaggi a carotaggio.

La densità dei punti di indagine nonché la loro ubicazione dovrà basarsi su un modello concettuale preliminare delle aree (campionamento ragionato) o sulla base di considerazioni di tipo statistico (campionamento sistematico su griglia o casuale).

Nel caso in cui si proceda con una disposizione a griglia, il lato di ogni maglia potrà variare da 10 a 100 m a secondo del tipo e delle dimensioni del sito oggetto dello scavo.

I punti d'indagine potranno essere localizzati in corrispondenza dei nodi della griglia (ubicazione sistematica) oppure all'interno di ogni maglia in posizione opportuna (ubicazione sistematica causale).

Il numero di punti d'indagine non sarà mai inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area d'intervento, dovrà essere aumentato secondo il criterio esemplificativo di riportato nella Tabella seguente.

Dimensione dell'area	Punti di prelievo
Inferiore a 2.500 metri quadri	Minimo 3
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri	3 + 1 ogni 2.500 metri quadri
Oltre i 10.000 metri quadri	7 + 1 ogni 5.000 metri quadri eccedenti

Nel caso di opere infrastrutturali lineari, il campionamento andrà effettuato almeno ogni 500 metri lineari di tracciato ovvero ogni 2.000 metri lineari in caso di progettazione preliminare, salva diversa previsione del Piano di Utilizzo, determinata da particolari situazioni locali, quali, ad esempio, la tipologia di attività antropiche svolte nel sito; in ogni caso dovrà essere effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.

Nel caso di scavi in galleria, la caratterizzazione dovrà essere effettuata prevedendo almeno un sondaggio e comunque un sondaggio indicativamente ogni 1000 metri lineari di tracciato ovvero ogni 5.000 metri lineari in caso di progettazione preliminare, con prelievo, alla quota di scavo, di tre incrementi per sondaggio, a formare il campione rappresentativo; in ogni caso dovrà essere effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.

La profondità d'indagine sarà determinata in base alle profondità previste degli scavi. I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche saranno come minimo:

- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
- campione 2: nella zona di fondo scavo;
- campione 3: nella zona intermedia tra i due;

e in ogni caso andrà previsto un campione rappresentativo di ogni orizzonte stratigrafico individuato ed un campione in caso di evidenze organolettiche di potenziale contaminazione.

Per scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche possono essere almeno due: uno per ciascun metro di profondità.

Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio oltre ai campioni sopra elencati sarà necessario acquisire un campione delle acque sotterranee, preferibilmente e compatibilmente con la situazione locale, con campionamento dinamico. In presenza di sostanze volatili si dovrà procedere con altre tecniche adeguate a conservare la significatività del prelievo.

Qualora si preveda, in funzione della profondità da raggiungere, una considerevole diversificazione dei materiali da scavo da campionare e si renda necessario tenere separati i vari strati al fine del loro riutilizzo, può essere adottata la metodologia di campionamento casuale stratificato, in grado di garantire una rappresentatività della variazione della qualità del suolo sia in senso orizzontale che verticale.

In genere i campioni volti all'individuazione dei requisiti ambientali dei materiali da scavo devono essere prelevati come campioni compositi per ogni scavo esplorativo o sondaggio in relazione alla tipologia ed agli orizzonti individuati.

Nel caso di scavo esplorativo, al fine di considerare una rappresentatività media, si prospettano le seguenti casistiche:

- campione composito di fondo scavo
- campione composito su singola parete o campioni compositi su più pareti in relazione agli orizzonti individuabili e/o variazioni laterali.

Nel caso di sondaggi a carotaggio il campione sarà composto da più spezzoni di carota rappresentativi dell'orizzonte individuato al fine di considerare una rappresentatività media.

Invece i campioni volti all'individuazione di eventuali contaminazioni ambientali (come nel caso di evidenze organolettiche) dovranno essere prelevati con il criterio puntuale.

Qualora si riscontri la presenza di riporto, non essendo nota l'origine dei materiali inerti che lo costituiscono, la caratterizzazione ambientale, dovrà prevedere:

- l'ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter caratterizzare ogni porzione di suolo interessata dai riporti, data la possibile eterogeneità verticale ed orizzontale degli stessi;

- la valutazione della percentuale in massa degli elementi di origine antropica.

Fermo restando quanto stabilito dal *Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2008* "Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'*articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*" (GU n. 284 del 4-12-2008) la caratterizzazione dei materiali derivanti dalle operazioni di scavo di sedimenti marini, fluviali, lacustri e palustri potrà essere effettuata sia in sito sia in banco dopo la loro rimozione.

Per la caratterizzazione in sito si potrà effettuare un campionamento, a seconda delle condizioni del corpo idrico, secondo le seguenti modalità:

- transetti: caratterizzazione in aree di notevole estensione, senza specifiche indicazioni di attività contaminanti (linee perpendicolari alla linea di costa o di riva);

- maglie: caratterizzazione di dettaglio laddove sia atteso un medio-alto grado di contaminazione in relazione alle attività sul territorio;

- linee: lungo canali o fiumi, integrato con transetti in situazioni particolari;

- misto: transetti-maglie-linee dove sono presenti tutte o parte delle situazioni precedentemente considerate.

---

(23) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, vedi l'*art. 17-bis, D.L. 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2012, n. 122*, come modificato dall'*art. 11, comma 3-bis, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, l'*art. 184-bis, comma 2-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, come modificato dall'*art. 41, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* e, successivamente, l'*art. 8-bis, comma 1, D.L. 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 giugno 2013, n. 71*.

Costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali può essere sottoposto il materiale da scavo, finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Tali operazioni in ogni caso devono fare salvo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti, dei requisiti di qualità ambientale e garantire l'utilizzo del materiale da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto.

Fermo restando quanto sopra, si richiamano le operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale:

- la selezione granulometrica del materiale da scavo;
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l'ARPA o APPA competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo;
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo;
- la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo.

Mantiene la caratteristica di sottoprodotto quel materiale di scavo anche qualora contenga la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni, se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.

---

(24) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, vedi l'*art. 17-bis, D.L. 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2012, n. 122*, come modificato dall'*art. 11, comma 3-bis, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, l'*art. 184-bis, comma 2-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, come modificato dall'*art. 41, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* e, successivamente, l'*art. 8-bis, comma 1, D.L. 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 giugno 2013, n. 71*.

---

**Allegato 4**  
**Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle**  
**qualità ambientali**  
**[Articolo 1, comma 1, lettera b)]** <sup>(25)</sup>

Le procedure di caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo di cui all'*art. 1*, comma 1, lett. b) del presente Regolamento, incluso - in caso di riporti - il materiale di origine antropica fino alla percentuale massima del 20% in massa, sono riportate di seguito.

Rimangono esclusi dal campo di applicazione del presente *Allegato 4*, i riempimenti, i reinterri ed i ritombamenti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo dovranno essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm).

Il set di parametri analitici da ricercare dovrà essere definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera. Il set analitico minimale da considerare è quello riportato in Tabella 4.1 fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata ed estesa in accordo con l'Autorità competente in considerazione delle attività antropiche pregresse.

Nel caso in cui in sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di scavo compresa tra i 6.000 ed i 150.000 metri cubi, non è richiesto che, nella totalità dei siti in esame, le analisi chimiche dei campioni di materiale da scavo siano condotte sulla lista completa delle sostanze di Tabella 4.1. Il proponente nel Piano di Utilizzo di cui all'*Allegato 1*, potrà selezionare, tra le sostanze della Tabella 4.1, le "sostanze indicatrici": queste devono consentire di definire in maniera esaustiva le caratteristiche del materiale da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto ai sensi del presente Regolamento e rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente.

I parametri da considerare sono i seguenti:

Arsenico;  
Cadmio;  
Cobalto;

Nichel;  
Piombo;  
Rame;  
Zinco;  
Mercurio;  
Idrocarburi C>12;  
Cromo totale;  
Cromo VI;  
Amianto;  
BTEX (\*)  
IPA (\*)

(\*) Da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione, e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati nella Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del *decreto legislativo n. 152 del 2006* e s.m.i.

#### Tabella 4.1

I risultati delle analisi sui campioni dovranno essere confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del *decreto legislativo n. 152 del 2006* e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica.

Le analisi chimico-fisiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite. Nell'impossibilità di raggiungere tali limiti di quantificazione dovranno essere utilizzate le migliori metodologie analitiche ufficialmente riconosciute che presentino un limite di quantificazione il più prossimo ai valori di cui sopra.

Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'*art. 184 bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006* e s.m.i. per l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno dei materiali da scavo sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del *decreto legislativo n. 152 del 2006* e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali.

I materiali da scavo sono utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, ripascimenti, interventi in mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofondi e nel corso di processi di produzione industriale in sostituzione dei materiali di cava:

- se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione;
- se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale).

Per i materiali provenienti da dragaggi marini, da alvei e quant'altro, e nei casi in cui si effettuino ripascimenti ed interventi in mare, si dovrà tenere conto



della normativa previgente in materia, ovvero l'*art. 5, comma 11-bis, della legge n. 84 del 1994* e s.m.i.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, nel caso in cui il materiale da scavo venga utilizzato per nuove attività di riempimenti e reinterri, ad esempio ritombamento di cave, in condizioni di falda affiorante o subaffiorante, al fine di salvaguardare le acque sotterranee ed assicurare un elevato grado di tutela ambientale si dovrà utilizzare dal fondo sino alla quota di massima escursione della falda più un metro di franco materiale da scavo per il quale sia stato verificato il rispetto dei limiti di cui alla colonna A della Tabella 1, allegato 5, al Titolo V, parte IV, del *decreto legislativo n. 152 del 2006* e s.m.i. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti dei procedimenti di bonifica già avviati, ai sensi dell'*art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006* e s.m.i., al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Per ritombamenti e reinterri pregressi rispetto all'entrata in vigore del presente Regolamento, in condizioni di falda affiorante e subaffiorante non si applica quanto descritto nel paragrafo precedente.

Il riutilizzo in impianti industriali dei materiali da scavo in cui la concentrazione di inquinanti è compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del *decreto legislativo n. 152 del 2006* e s.m.i. è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dai materiali da scavo, che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.

Qualora si rilevi il superamento di uno o più limiti di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del *decreto legislativo n. 152 del 2006* e s.m.i., è fatta salva la possibilità del proponente di dimostrare, anche avvalendosi di analisi e studi pregressi già valutati dagli Enti, che tali superamenti sono dovuti a caratteristiche naturali del terreno o da fenomeni naturali e che di conseguenza le concentrazioni misurate sono relative a valori di fondo naturale.

In tale ipotesi, l'utilizzo dei materiali da scavo sarà consentito nell'ambito dello stesso sito di produzione o in altro sito diverso rispetto a quello di produzione, solo a condizione che non vi sia un peggioramento della qualità del sito di destinazione e che tale sito sia nel medesimo ambito territoriale di quello di produzione per il quale è stato verificato che il superamento dei limiti è dovuto a fondo naturale.

---

(25) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, vedi l'*art. 17-bis, D.L. 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2012, n. 122*, come modificato dall'*art. 11, comma 3-bis, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, l'*art. 184-bis, comma 2-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, come

modificato dall' *art. 41, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* e, successivamente, l'*art. 8-bis, comma 1, D.L. 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 giugno 2013, n. 71*.

---

### **Allegato 5** **Piano di utilizzo** **(Articolo 5) <sup>(26)</sup>**

Il Piano di Utilizzo indica che i materiali da scavo derivanti dalla realizzazione di opere o attività manutentive di cui all'*art. 1, comma 1 lettera a)* del presente Regolamento saranno utilizzate, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi purché esplicitamente indicato.

Il Piano di Utilizzo deve definire:

1. ubicazione dei siti di produzione dei materiali da scavo con l'indicazione dei relativi volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie;
2. ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego dei materiali da scavo con l'indicazione dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di produzione. I siti e i processi industriali di impiego possono essere alternativi tra loro;
3. operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali dei materiali da scavo per il loro utilizzo, con riferimento a quanto indicato all'*allegato 3*;
4. modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo eseguita in fase progettuale, indicando in particolare:
  - i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche, ecc) con particolare attenzione alle attività antropiche svolte nel sito o di caratteristiche naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche;
  - le modalità di campionamento, preparazione dei campioni ed analisi con indicazione del set dei parametri analitici considerati che tenga conto della composizione naturale dei materiali da scavo, delle attività antropiche pregresse svolte nel sito di produzione e delle tecniche di scavo che si prevede di adottare e che comunque espliciti quanto indicato agli *Allegati 2 e 4* del presente Regolamento;

- indicazione della necessità o meno di ulteriori approfondimenti in corso d'opera e dei relativi criteri generali da eseguirsi secondo quanto indicato nell'*allegato 8*, parte a);

5. ubicazione delle eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, anche alternative tra loro con l'indicazione dei tempi di deposito;

6. individuazione dei percorsi previsti per il trasporto materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, aree di deposito in attesa di utilizzo, siti di utilizzo e processi industriali di impiego) ed indicazione delle modalità di trasporto previste (a mezzo strada, ferrovia, slurrydotto, nastro trasportatore, ecc.). Al fine di esplicitare quanto richiesto il Piano di Utilizzo deve avere, anche in riferimento alla caratterizzazione dei materiali da scavo, i seguenti elementi per tutte i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi comprese aree temporanee, viabilità, ecc:

1. inquadramento territoriale

a) denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;

b) ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente);

c) estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);

d) corografia (preferibilmente scala 1:5.000);

e) planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala 1:5.000);

2. inquadramento urbanistico:

2.1 Individuazione della destinazione d'uso urbanistica attuale e futura, con allegata cartografia da strumento urbanistico vigente;

3. Inquadramento geologico ed idrogeologico:

3.1 descrizione del contesto geologico della zona, anche mediante l'utilizzo di informazioni derivanti da pregresse relazioni geologiche e geotecniche;

3.2 ricostruzione stratigrafica del suolo/sottosuolo, mediante l'utilizzo dei risultati di eventuali indagini geognostiche e geofisiche già attuate. I riporti se presenti dovranno essere evidenziati nella ricostruzione stratigrafica del suolo/sottosuolo;

3.3 descrizione del contesto idrogeologico della zona (presenza o meno di acquiferi e loro tipologia) anche mediante indagini pregresse;

3.4 livelli piezometrici degli acquiferi principali, direzione di flusso, con eventuale ubicazione dei pozzi e piezometri se presenti (cartografia preferibilmente a scala 1:5.000);

4. descrizione delle attività svolte sul sito:

4.1 uso pregresso del sito e cronistoria delle attività antropiche svolte sul sito;

4.2 definizione delle aree a maggiore possibilità di inquinamento e dei possibili percorsi di migrazione;

4.3 identificazione delle possibili sostanze presenti;

4.4 risultati di eventuali pregresse indagini ambientali e relative analisi chimiche fisiche;

5. piano di campionamento e analisi;

5.1 descrizione delle indagini svolte e delle modalità di esecuzione;

5.2 localizzazione dei punti mediante planimetrie;

5.3 elenco delle sostanze da ricercare come dettagliato nell'*allegato 4*;

5.4 descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi limiti di quantificazione.

---

(26) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, vedi l'*art. 17-bis, D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2012, n. 122, come modificato dall'art. 11, comma 3-bis, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, l' art. 184-bis, comma 2-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall' art. 41, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e, successivamente, l'art. 8-bis, comma 1, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2013, n. 71.*

---

**Allegato 6**  
**[Documento di trasporto]** <sup>(27)</sup>

Scarica il file

---

(27) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, vedi l'*art. 17-bis, D.L. 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2012, n. 122*, come modificato dall'*art. 11, comma 3-bis, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, l' *art. 184-bis, comma 2-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, come modificato dall' *art. 41, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* e, successivamente, l'*art. 8-bis, comma 1, D.L. 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 giugno 2013, n. 71*.

---

**Allegato 7**  
**[Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.)]** <sup>(28)</sup>

Scarica il file

---

(28) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, vedi l'*art. 17-bis, D.L. 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2012, n. 122*, come modificato dall'*art. 11, comma 3-bis, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, l' *art. 184-bis, comma 2-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, come modificato dall' *art. 41, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* e, successivamente, l'*art. 8-bis, comma 1, D.L. 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 giugno 2013, n. 71*.

---

**Allegato 8**  
**Procedure di campionamento in fase esecutiva e per i controlli e le**  
**ispezioni**  
**(Articolo 14)** <sup>(29)</sup>

La caratterizzazione ambientale potrà essere eseguita in corso d'opera solo nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità di eseguire un'indagine ambientale propedeutica alla realizzazione dell'opera da cui deriva la produzione dei materiali da scavo; nel Piano di Utilizzo dovranno essere indicati i criteri generali di esecuzione.

Qualora si faccia ricorso a metodologie di scavo in grado di determinare una potenziale contaminazione dei materiali da scavo, questi dovranno essere ricaratterizzati durante l'esecuzione dell'opera.

Parte A: caratterizzazione dei materiali da scavo in corso d'opera - verifiche da parte dell'esecutore

Le attività di campionamento durante l'esecuzione dell'opera possono essere condotte a cura dell'esecutore, in base alle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, in una delle seguenti modalità:

- su cumuli all'interno di opportune aree di caratterizzazione;
- direttamente sull'area di scavo e/o sul fronte di avanzamento;
- sul fondo o sulle pareti di corpi idrici superficiali;
- nell'intera area di intervento.

Indipendentemente dalle modalità di campionamento adottate, il trattamento dei campioni ai fini della loro caratterizzazione analitica, il set analitico, le metodologie di analisi, i limiti di riferimenti ai fini di riutilizzo, devono essere conformi a quanto indicato negli *Allegati 2 e 4*.

Caratterizzazione su cumuli

Le piazzole di caratterizzazione dovranno essere impermeabilizzate al fine di evitare che i materiali non ancora caratterizzati entrino in contatto con la matrice suolo. Tali aree dovranno avere superficie e volumetria sufficiente a garantire il tempo di permanenza necessario per l'effettuazione di campionamento ed analisi dei materiali da scavo ivi depositate, come da Piano di Utilizzo.

Compatibilmente con le specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, le aree di caratterizzazione saranno ubicate preferibilmente in prossimità delle aree di scavo e saranno opportunamente distinte e identificate con adeguata segnaletica. Se le aree di cantiere presso il sito di produzione non dispongono di spazio sufficiente, le aree di caratterizzazione potranno essere predisposte in un'area esterna che può coincidere con le aree di utilizzo finale.

I materiali da scavo saranno disposti in cumuli nelle aree di caratterizzazione in quantità comprese tra 3.000 e 5.000 mc in funzione dell'eterogeneità del materiale e dei risultati della caratterizzazione in fase progettuale.

Posto uguale a (n) il numero totale dei cumuli realizzabili dall'intera massa da verificare, il numero (m) dei cumuli da campionare è dato dalla seguente formula

$$m = k n^{1/3}$$

dove  $k=5$  mentre i singoli  $m$  cumuli da campionare sono scelti in modo casuale. [Il campo di validità della formula è  $n>m$ , al di fuori di detto campo (per  $n<m$ ) si dovrà procedere alla caratterizzazione di tutto il materiale].

Qualora previsto, il campionamento sui cumuli è effettuato sul materiale tal quale, in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo la norma UNI 10802.

Salvo evidenze organolettiche per le quali si può disporre un campionamento puntuale, ogni singolo cumulo dovrà essere caratterizzato in modo da prelevare almeno 8 campioni elementari, di cui 4 in profondità e 4 in superficie, al fine di ottenere un campione composito che, per quartatura, darà il campione finale da sottoporre ad analisi chimica.

Oltre ai cumuli individuati con il metodo su esposto sarà sottoposto a caratterizzazione il primo cumulo prodotto e, successivamente, ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di produzione, della litologia dei materiali e nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.

Altri criteri possono essere adottati in considerazione delle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, a condizione che il livello di caratterizzazione dei materiali da scavo sia almeno pari a quello che si otterrebbe con l'applicazione del criterio sopra esposto.

Le modalità di gestione dei cumuli dovranno garantirne la stabilità, l'assenza di erosione da parte delle acque e la dispersione in atmosfera di polveri, ai fini anche della salvaguardia dell'igiene e della salute umana, nonché della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del *decreto legislativo n. 81 del 2008*.

Caratterizzazione sull'area di scavo o sul fronte di avanzamento

La caratterizzazione sull'area di scavo o sul fronte di avanzamento si eseguirà in occasione dell'inizio dello scavo, ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di produzione o della litologia dei materiali da scavo e nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.

Si forniscono nel seguito dei criteri di caratterizzazione sull'area di scavo e sul fronte di avanzamento, tuttavia altri criteri ovvero modifiche ai criteri sotto esposti, possono essere adottati in considerazione delle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, a condizione che il livello di caratterizzazione dei materiali da scavo sia almeno pari a quello che si otterrebbe con l'applicazione dei criteri sotto indicati.

La caratterizzazione sul fronte di avanzamento va eseguita indicativamente ogni 500 m di avanzamento del fronte della galleria ed in ogni caso in occasione dell'inizio dello scavo della galleria, ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di produzione o della litologia dei materiali scavati, e nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.

Il campione medio sarà ottenuto da sondaggi in avanzamento ovvero dal materiale appena scavato dal fronte di avanzamento. In quest'ultimo caso si preleveranno almeno 8 campioni elementari, distribuiti uniformemente sulla superficie dello scavo, al fine di ottenere un campione composito che, per quartatura, darà il campione finale da sottoporre ad analisi chimica.

#### Caratterizzazione nell'intera area di intervento

Qualora in corso d'opera si decida di compiere una caratterizzazione areale, questa dovrà essere eseguita secondo le modalità dettagliate negli *Allegati 2 e 4*.

#### Parte B: verifiche per i controlli e le ispezioni

Le attività di campionamento per i controlli e le ispezioni della corretta attuazione del Piano di Utilizzo sono eseguiti dall'ARPA o APPA territorialmente competente e in contraddittorio direttamente sull'area di destinazione finale del materiale da scavo.

Le verifiche possono essere eseguite sia a completamento che durante la posa in opera del materiale.

Sono utilizzati gli stessi criteri adottati per il controllo in corso d'opera. In particolare ai fini della definizione della densità e della ubicazione dei punti di indagine, possono essere adottate metodologie di campionamento sistematiche o casuali, la cui scelta deve tener conto delle eventuali campagne già eseguite in fase di realizzazione.

Il numero di campioni deve essere valutato in funzione dell'ampiezza areale e verticale da cui si produrranno i materiali da scavo oltre che della storia pregressa del sito di provenienza.

Il numero di punti d'indagine non sarà mai inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area di intervento, dovrà essere aumentato secondo il criterio esemplificativo di riportato nella Tabella seguente:

Dimensione dell'area	Punti di prelievo
Inferiore a 2.500 metri quadri	Minimo 3
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri	3 + 1 ogni 2.500 metri quadri
Oltre i 10.000 metri quadri	7 + 1 ogni 5.000 metri quadri eccedenti

#### Tabella 8.2

La profondità di indagine sarà determinata in base alle profondità del sito di riutilizzo. I campioni da sottoporre ad analisi chimiche saranno:

- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
- campione 2: nella zona intermedia;



- campione 3: nella zona di posa in prossimità del piano di imposta del materiale da scavo (già piano campagna).

In genere i campioni volti all'individuazione dei requisiti ambientali dei materiali posti in opera devono essere prelevati come campioni compositi per ogni scavo esplorativo o sondaggio in relazione alla tipologia ed agli orizzonti individuati. Nel caso di scavo esplorativo, al fine di considerare una rappresentatività media, si prospettano le seguenti casistiche:

- campione composito di fondo scavo;

- campione composito su singola parete o campioni compositi su più pareti in relazione agli orizzonti individuabili e/o variazioni laterali.

Nel caso di sondaggi a carotaggio ci si dovrà attenere alle specifiche di cui agli allegati al Titolo V, alla Parte Quarta, del *decreto legislativo n. 152 del 2006* e s.m.i.

---

(29) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, vedi l'*art. 17-bis, D.L. 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2012, n. 122*, come modificato dall'*art. 11, comma 3-bis, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, l'*art. 184-bis, comma 2-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, come modificato dall'*art. 41, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* e, successivamente, l'*art. 8-bis, comma 1, D.L. 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 giugno 2013, n. 71*.

---

## **Allegato 9** **Materiali di riporto di origine antropica** **[Articolo 1, comma 1, lettera c)]** <sup>(30)</sup>

I riporti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento si configurano come orizzonti stratigrafici costituiti da materiali di origine antropica, ossia derivanti da attività quali attività di scavo, di demolizione edilizia, ecc, che si possono presentare variamente frammisti al suolo e al sottosuolo.

In particolare, i riporti sono per lo più una miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali di origine antropica, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che, compattandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. I materiali da

riporto sono stati impiegati per attività quali rimodellamento morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmate, nonché formazione di terrapieni.

Ai fini del presente regolamento, i materiali di origine antropica che si possono riscontrare nei riporti, qualora frammisti al terreno naturale nella quantità massima del 20%, sono indicativamente identificabili con le seguenti tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci.

---

(30) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, vedi l'*art. 17-bis, D.L. 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2012, n. 122*, come modificato dall'*art. 11, comma 3-bis, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, l'*art. 184-bis, comma 2-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, come modificato dall'*art. 41, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* e, successivamente, l'*art. 8-bis, comma 1, D.L. 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 giugno 2013, n. 71*.